



**Anagrafe Economica**  
**registro.imprese@an.camcom.it**



## **I SOGGETTI REA (ONLY-REA)**

Guida a cura del Registro delle Imprese di Ancona  
Per informazioni **registro.imprese@an.camcom.it**

**Versione 1 - ottobre 2010**

## **SOGGETTI REA**

### **(Denuncia R.E.A. di Associazioni, Enti, Impresa estera)**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

D.P.R. N. 581/1995 Art. 9, lett. a) e circolare MICA 09/01/1997 n.3407/C.

#### **SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE**

Rappresentante legale del soggetto collettivo o dell'impresa estera.

Procura prevista con circolare MISE n. 3616/C del 15/02/2008 **nei soli casi** di cancellazione totale e definitiva dal Registro Imprese.

#### **TERMINI per il deposito/sanzioni**

30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento.

La sanzione viene comunicata al legale rappresentante ed ammonta a:

Euro 10,00 o 51,66 (in relazione all'effettivo ritardo) + spese di procedimento.

#### **MODULISTICA FEDRA**

Modello **R + int. P** (per ogni rappresentante), modello **S5** (per inizio attività nella sede), eventuale modello **UL**.

#### **UTILIZZATORI DEL MODELLO**

- Associazioni o enti non societari
- Imprese estere sia individuali che societarie

#### **FINALITA' DEL MODULO**

Il modulo consente la denuncia al REA dei soggetti tenuti a tale obbligo per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro Imprese. Tali soggetti sono:

a) - le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri enti non societari, che pur esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa (art. 9, c. 1 lett. a) del D.P.R. n. 581/1995 e circolare MICA 09/01/1997 n. 3407/c.

b) - le imprese, sia individuali che societarie, con sede principale all'estero che istituiscono, modificano o cessano unità locale in Italia.

Nel caso in cui il soggetto collettivo di cui alla lettera a) abbia per oggetto **esclusivo o principale** l'esercizio di un'impresa, esso dovrà procedere alle iscrizioni nel registro delle imprese, utilizzando i modelli S1, S2, S3 ecc.

Le società estere di cui alla lettera b) che aprono una sede amministrativa o sede secondaria o svolgono l'attività principale in Italia, anziché tramite il modello R dovranno utilizzare i modelli S1, S2, SE, ecc.

L'obbligo di iscrizione al REA deriva dal fatto di esercitare un'attività di natura economica, commerciale e/o agricola. Di conseguenza la cessazione di ogni attività economica determina la cancellazione del soggetto REA.

Trattandosi giuridicamente di denuncia e non di domanda, la pratica relativa al soggetto REA non è soggetta ad imposta di bollo e, da quest'anno, è tenuto al pagamento del diritto annuale.

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

Per i soggetti collettivi "italiani" è necessario allegare l'atto costitutivo e, se diverso, l'atto di nomina dell'attuale legale rappresentante.

Per le società estere, allegare il certificato della Camera di Commercio locale (o ente facente analoga funzione) da cui si ricavano i dati da inserire nel modello "R". In alternativa è possibile presentare la copia dell'atto costitutivo e di quello di nomina del legale rappresentante. Qualsiasi sia il documento che si sceglie di allegare è necessario che esso venga accompagnato da una traduzione giurata in lingua italiana, asseverata dall'Ambasciata o dal Consolato italiano all'estero. Qualora la denuncia sia presentata da un procuratore, dovrà, inoltre, essere allegato l'atto di conferimento dei poteri a quest'ultimo.

### **UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DEL MODELLO**

E' l'ufficio della provincia in cui è ubicata la sede legale del soggetto collettivo quale luogo in cui si esplica l'attività amministrativa e direzionale che, frequentemente, coincide con la sede di esercizio dell'attività economica. Il modello "R" va presentato presso la sede legale anche nel caso in cui l'esercizio di attività economica sia svolta esclusivamente in una provincia diversa rispetto a quella della sede principale; infatti la sede statutaria costituisce comunque il centro direzionale, gestionale ed amministrativo del soggetto collettivo.

In tale ipotesi al modello R va allegato il modello S5, ed il modulo UL sarà presentato presso la Camera di Commercio territorialmente competente per l'attività economica dell'unità locale.

L'ufficio accetterà l'iscrizione di un soggetto only-REA solo se contestualmente verrà comunicato l'inizio dell'attività economica, escludendo pertanto l'iscrizione inattiva ai fini della sola acquisizione della partita IVA.

### **NOTE E CASI PARTICOLARI**

Dal 01/01/2011 anche i soggetti only-REA dovranno presentare le pratiche obbligatoriamente con la Comunicazione Unica. Anche ai soggetti REA verrà rilasciata una firma digitale gratuita in linea con la nota 4 del DM 2.12.2009 (MISE) di approvazione dei diritti di segreteria del Registro Imprese.

Il modello **R** è diviso in:

Sezione “**A**” per denunciare l’iscrizione del soggetto REA contestualmente all’inizio dell’attività economica e degli elementi identificativi del soggetto;

Sezione “**B**” per denunciare la modifica dell’attività economica, degli elementi identificativi del soggetto.

Per la denuncia di tutti i dati riguardanti l’attività occorre utilizzare la sezione B ed il modulo S5 e/o il modello UL (che costituirà quindi un allegato del modulo R).

Sezione “**C**” per denunciare la cessazione di tutta l’attività economica che comporta la cancellazione dal REA.